


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 2,07. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.N., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE SECONDA

AVVISI

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 28 dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.02.2003 N. 180

Estinzione I.P.A.B. ex e.c.a. "Asilo Infantile di Zinola" Savona. pag. 1202

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.02.2003 N. 181

Associazione "Congregazione Compagnia di Gesu" di Genova: ap-

provazione modifica statutaria e variazione mutamento della denominazione. pag. 1202

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.02.2003 N. 182

Rinnovo autorizzazione regionale e contestuale variante programma coltivazione cava di argilla denominata "Piani" in Comune di Cengio (Savona), della Ditta E.M.I. del Geom. Bagnasco Giampaolo e Alfio s.n.c.. pag. 1202

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.02.2003 N. 183

Rinnovo autorizzazione regionale e contestuale variante programma coltivazione cava di calcare denominata "Montanasco" in Comune di Genova (Genova), della Ditta Frantoi S.r.l., con sede in Genova (Genova), via Adamoli, 401. pag. 1203

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.02.2003 N. 189

Procedura di verifica screening ex l.r. 38/98. Progetto per il posizionamento di sei filari da adibire a molluschicoltura all'interno dello specchio d'acqua in concessione antistante Lavagna. PropONENTE Aqua Sas - Rapallo (GE). Parere positivo. pag. 1205

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28.02.2003 N. 212

Proposta di riconoscimento del carattere di eccezionalità delle piogge intense e grandinate verificatesi dal: 1 al 10 agosto 2002, dal 20 al 30 al settembre 2002 e dal 1 novembre 2002 al 31 dicembre 2002 nella Provincia di La Spezia. pag. 1205

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28.02.2003 N. 217

Nulla osta, ai sensi dell'art. 69 della legge regionale 4.9.1997 n. 36 e successive modificazioni, a variare il Piano territoriale di coordinamento paesistico in sede di approvazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Avegno (GE). pag. 1206

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28.02.2003 N. 222

L.R. 13/99. Approvazione dei criteri generali per la progettazione e l'esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili. pag. 1206

DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO ASSISTENZA PSICHIATRICA AIDS E TOSSICODIPENDENZE 04.03.2003 N. 373

Presenza d'atto cambio di gestione delle Comunità Terapeutiche in

proprietà ad “Associazione Quadrifoglio cooperativa sociale ONLUS” a seguito di contratto d'affitto a “MA.RIS. cooperativa sociale ONLUS”, decorrenza 10 gennaio - 31 dicembre 2003. pag. 1216

**CIRCOLARE N. 1
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PAESISTICA
E AMBIENTALE**

Chiarimenti su procedimento di conferenza di servizi di cui all'art. 59 della l.r. 36/1997, come modificato dalla l.r. 19 del 3.5.2002, per approvazione di progetti d'interventi comportanti aggiornamento del PUC. pag. 1217

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
4.3.2003 N. 8042**

Comune di Sarzana - Varianti al PRG di interesse locale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/83 e s.m. per la modifica della normativa dei tessuti e delle aree relative alle istanze presentate dai Sigg. Battaglini Rosetta, Giovanelli Vivetta, Rolla Aldo e Chiodo Walter. pag. 1218

PROVINCIA DI SAVONA

Ditta: Società Acquedotto S.p.A. Domanda per concessione derivazione acqua. pag. 1219

**DECRETO DEL DIRIGENTE - SETTORE AA.GG. ED II. - SERVIZIO
APPALTI-CONTRATTI-ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA
27.2.2003 N. 10176**

Decreto di esproprio - procedura espropriativa promossa dal Comune di Pietra Ligure - realizzazione campo sportivo in località Crocetta. pag. 1219

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE - SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI - SERVIZIO ESPROPRI - CONTRATTI DELLA
PROVINCIA DI SAVONA 27.2.2003 N. 1987**

Procedura espropriativa promossa dalla Società Terna S.p.A. - Gruppo Enel Linee elettriche 132 Kv dalla esistente linea Spigno-Cairo Montenotte alla costruenda cabina “Vetreria di Dego” nei Comuni di Dego e Cairo Montenotte - Linea lato Spigno e lato Cairo Montenotte. pag. 1220

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUO-
LO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 18.10.2002 N. 3553**

R.D. 523/1904 e successive modifiche ed integrazioni. Rio Ribarodi in Comune di Plodio. Istanza del Sig. Castiglia Marco intesa ad

ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di copertura di un tratto del Rio Ribarodi, in Località Piani nel Comune di Plodio". Pratica n. 6/02 - Rif. 2517/C. pag. 1220

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Ditte: Società Acque potabili; Cantieri Navali Bocca di Magra S.r.l.; Campeggio Acqua Dolce S.n.c.; Cooperativa fratellanza Agricola S.r.l.. Domande per concessione derivazione acqua. pag. 1220

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - AREA DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 18.02.2003 N. 64

Derivazione d'acqua ad uso irriguo dalla Valle delle Mogli in loc. la Baracca del Comune di Carrodano. Ditta: Consorzio di Miglioramento Fondiario di Mattarana e Carrodano. Pratica n. 719/DER. pag. 1221

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 04.03.2003 N. 78

Pratica n. 10517. Corso d'acqua: Torrente Gravegnola. Nulla Osta N. 10703. Domanda del Comune di Brugnato. Relativa all'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di apertura dello scarico del canale scolmatore nel T. Gravegnola. pag. 1221

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE 5.3.2003 N. 01/2002

Autorizzazione per variante al piano di coltivazione della Cava "Acquafredda", autorizzata con Deliberazione Giunta Regione Liguria 4844 del 21.09.1982 e successiva variante n. 4579 in data 23.06.1994, in frazione Masso di questo Comune. pag. 1222

AUTORIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA ALTA VAL POLCEVERA 26.02.2003 N. 740

Legge Regionale 21.07.1983 n. 30 art. 1 lett. c) e Legge 18.6.1931 n. 987. Autorizzazione alla vendita di sementi, piante e parte di piante. Richiedente: Legale rappresentante della Soc. G.D. srl con sede in Modena Strada Morane n. 500. pag. 1223

AUTORIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA ALTA VAL POLCEVERA 26.02.2003 N. 741

Legge Regionale 21.07.1983 n. 30 art. 1 lett. c) e Legge 18.6.1931 n. 987. Autorizzazione alla vendita di sementi, piante e parte di

piante. Richiedente: Legale rappresentante della Soc. G.D. srl con sede in Modena Strada Morane n. 500. pag. 1224

AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AGRICOLI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SERVIZI AGRARI DELLA COMUNITÀ MONTANA INGAUNA 20.02.2003 N. 2

L.R. 21.07.1983 n. 30 art. 1 comma c. Richiedente: Cinoglossa Domenico. Richiesta di autorizzazione per impianto vivaio e per la vendita di piante parti di piante sementi e materiale per la moltiplicazione. Comune di Cisano sul Neva-Vendone-Ortovero. Riferimenti Catastali: Cisano s.n. F.13 mapp. 209-316 Vendone F.13 mapp. 425-426-428-429-430 Ortovero F.15 mapp. 235. pag. 1224

AUTORIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA POLLUPICE 28.2.2003 N. 1/2003

L.R. 21.7.1983 n. 30 e L. 18.6.1931 n. 987 e s.m.ed i. Autorizzazione alla produzione e vendita di piante, parti di piante e semi. pag. 1225

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21.02.2003

N. 180

Estinzione I.P.A.B. ex e.c.a. "Asilo Infantile di Zinola" Savona.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di estinguere l'I.P.A.B. "Asilo infantile di Zinola" di Savona, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30/1998;
2. di non dover individuare, per le motivazioni esposte in premessa, altro ente od organismo cui devolvere il patrimonio della Istituzione, ai sensi del 5° comma della predetta legge regionale 30/1998;
3. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
4. di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21.02.2003

N. 181

Associazione "Congregazione Compagnia di Gesù" di Genova: approvazione modifica statutaria e variazione mutamento della denominazione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di approvare la modifica della denominazione dell'Associazione "Congregazione Compagnia di Gesù" con sede in Genova Via L.Cambiaso 2ER in Associazione denominata "Figli della Fonte della Misericordia" e di approvare la modifica dell'art.1 dello statuto stabilito dal verbale dell'Assemblea dei Soci in data 19 aprile 2002 così di seguito riportato:

"Articolo 1 - È costituita l'associazione denominata "Figli della Fonte della Misericordia";

di trascrivere, altresì, tali modifiche statutarie nel Registro delle persone giuridiche istituito con D.G.R. n. 224 del 2 marzo 2001;

di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21.02.2003

N. 182

Rinnovo autorizzazione regionale e contestuale variante programma coltivazione cava di argilla denominata "Piani" in Comune di Cengio (Savona), della Ditta E.M.I. del Geom. Bagnasco Giampaolo e Alfio s.n.c..

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) Di rilasciare, ai sensi della l.r. n. 12/1979 e

s.m. e della l.r. n. 21/2001, il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva nella cava di argilla denominata "PIANI" in Comune di Cengio (Savona), alla Ditta E.M.I. del Geom. Bagnasco Giampaolo e Alfio S.n.c. (Cod. Fisc. 00677660094), con sede in Cengio (Savona), Via Vittorio Veneto, 14, con contestuale variante al programma di coltivazione relativamente allo scorporo della zona non ricompresa nell'ambito del Ca dal P.R.T.A.C., comprensiva dell'autorizzazione di cui all'art. 35, comma 1, della l.r. n. 4/1999, e dell'autorizzazione di cui all'art. 151 del D.Leg.vo n. 490/1999.

- 2) Di stabilire che l'autorizzazione, per quanto concerne l'attività di cava di cui alla l.r. n. 12/1979 e s.m., ha validità di anni 10 (dieci) dalla data del presente provvedimento.
- 3) Di stabilire che l'autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. n. 4/1999, ha validità di anni 10 (dieci) dalla data del presente provvedimento.
- 4) Di dare atto che la durata dell'autorizzazione ai fini paesaggistici è di anni 5 (cinque) dalla data del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 16 del R.D. n. 1357/1940, applicabile ai sensi dell'art. 161, comma 2, del D.Leg.vo n. 490/1999; pertanto la Ditta esercente dovrà presentare, prima della scadenza di tale periodo, istanza di rinnovo dell'autorizzazione ai fini paesaggistici, dinanzi all'Amministrazione competente in materia ambientale.
- 5) Di prescrivere che la Ditta esercente esegua il progetto in conformità agli elaborati progettuali allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria.
- 6) Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta ad osservare le prescrizioni indicate nel verbale 1 settembre 1999 del Gruppo di Lavoro per l'istruttoria delle autorizzazioni per l'esercizio di attività di cava, confermato nella seduta del 19 dicembre 2001 dalla Conferenza di Servizi in sede decisoria, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria.
- 7) Di dare atto che l'ammontare della garanzia di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della l.r. n. 12/1979 e s.m., per le motivazioni di

cui in premessa, resta invariato e dovrà essere convertito in divisa euro, per l'importo di 163.200/00 (centosessantatremiladuecento/00), in conformità alle disposizioni di cui al D.Leg.vo 24 giugno 1998, n. 213.

8) Di avvisare che:

- a) l'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
- b) il presente provvedimento verrà comunicato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l.r. n. 12/1979 e s.m., e dell'art. 151, comma 4, del D.Leg.vo n. 490/1999, al Ministero dell'Ambiente, il quale ha il potere di annullarlo, con efficacia retroattiva, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione;
- c) la conclusione della procedura di rilascio della presente autorizzazione verrà comunicata - ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1229 del 26 ottobre 2001 - allo Sportello Unico del Comune di Cengio, ai meri fini di pubblicità ed inserimento nel proprio archivio informatico;
- d) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21.02.2003

N. 183

Rinnovo autorizzazione regionale e contestuale variante programma coltivazione cava di calcare denominata

“Montanasco” in Comune di Genova (Genova), della Ditta Frantoi S.r.l., con sede in Genova (Genova), via Adamoli, 401.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) Di rilasciare, ai sensi della l.r. n. 12/1979 e s.m. e della l.r. n. 21/2001, il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva nella cava di calcare denominata “Montasco” in Comune di Genova (Genova), alla Ditta Frantoi S.r.l. (Cod. Fisc. 02469560102), con sede in Genova (Genova), Via Adamoli, 401, con contestuale variante al programma di coltivazione, comprensiva dell'autorizzazione di cui all'art. 35, comma 1, della l.r. n. 4/1999, e dell'autorizzazione di cui all'art. 151 del D.Leg.vo n. 490/1999.
- 2) Di stabilire che l'autorizzazione, per quanto concerne l'attività di cava di cui alla l.r. n. 12/1979 e s.m., ha validità di anni 10 (dieci) dalla data del presente provvedimento.
- 3) Di stabilire che l'autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. n. 4/1999, ha validità di anni 10 (dieci) dalla data del presente provvedimento.
- 4) Di dare atto che la durata dell'autorizzazione ai fini paesaggistici è di anni 5 (cinque) dalla data del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 16 del R.D. n. 1357/1940, applicabile ai sensi dell'art. 161, comma 2, del D.Leg.vo n. 490/1999; pertanto la Ditta esercente dovrà presentare, prima della scadenza di tale periodo, istanza di rinnovo dell'autorizzazione ai fini paesaggistici, dinanzi all'Amministrazione competente in materia ambientale.
- 5) Di prescrivere che la Ditta esercente esegua il progetto in conformità agli elaborati progettuali allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria.
- 6) Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta ad osservare le prescrizioni indicate nel verbale 13 novembre 2002 della Conferenza di

Servizi in sede decisoria, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria.

- 7) Di dare atto che l'ammontare della garanzia di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della l.r. n. 12/1979 e s.m., per le motivazioni di cui in premessa, resta invariato e dovrà essere convertito in divisa euro, per l'importo di 309.874,14 (trecentonovemilaottocentosettantaquattro/14), in conformità alle disposizioni di cui al D.Leg.vo 24 giugno 1998, n. 213.
- 8) Di avvisare che:
 - a) l'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
 - b) il presente provvedimento verrà comunicato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l.r. n. 12/1979 e s.m., e dell'art. 151, comma 4, del D.Leg.vo n. 490/1999, al Ministero dell'Ambiente, il quale ha il potere di annullarlo, con efficacia retroattiva, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione;
 - c) il rilascio della presente autorizzazione verrà comunicato - ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1229 del 26 ottobre 2001 - allo Sportello Unico del Comune di Genova ai meri fini di pubblicità ed inserimento nel proprio archivio informatico;
 - d) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

21.02.2003

N. 189

Procedura di verifica screening ex l.r. 38/98. Progetto per il posizionamento di sei filari da adibire a molluschicoltura all'interno dello specchio d'acqua in concessione antistante Lavagna. Proponente Aqua Sas - Rapallo (GE). Parere positivo.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di pronunciarsi nel senso che non debba essere assoggettato a procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 10 della l.r. 38/98, il progetto presentato dalla società AQUA S.a.s. di Roberto Co' & C. per il posizionamento di sei filari da adibire a molluschicoltura all'interno dello specchio acqueo in concessione antistante il Comune di Lavagna;
2. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ai sensi della Legge 6.12.97 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui al D.P.R. 24.11.71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua conoscenza;
3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

28.02.2003

N. 212

Proposta di riconoscimento del carat-

tere di eccezionalità delle piogge intense e grandinate verificatesi dal: 1 al 10 agosto 2002, dal 20 al 30 al settembre 2002 e dal 1 novembre 2002 al 31 dicembre 2002 nella Provincia di La Spezia.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di proporre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge 14.2.1992, n. 185 modificata con la Legge n. 256 del 13.11.2002, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il riconoscimento del carattere di eccezionalità delle piogge intense e grandinate verificatesi nei periodi dal 1 al 10 agosto 2002, dal 20 al 30 settembre 2002 e dal 1 novembre 2002 al 31 dicembre 2002 che hanno provocato danni alla produzione, alle strutture aziendali e alla strutture interaziendali delle aziende agricole ricadenti nei territori della Provincia della Spezia in particolare i Comuni di: Castelnuovo Magra, Ortonovo, Sarzana, Sesta Godano, Varese Ligure e Zignago;
- di concedere, alle aziende agricole danneggiate e ubicate nel territorio suddetto, in caso di riconoscimento del carattere di eccezionalità delle delle piogge intense e grandinate verificatesi nei periodi, dal 1 al 10 agosto 2002, dal 20 al 30 settembre 2002 e dal 1 novembre 2002 al 31 dicembre 2002, le provvidenze previste dalla Legge 185/92 modificata con la Legge n. 256 del 13.11.2002, di seguito specificate:

Produzioni:

- art. 3, comma 2 lett. a) e b) Legge 185/92 modificata con Legge 256 del 13.11.2002 n. 256;

Strutture aziendali

- art. 3, comma 2 lett. c) Legge 185/92 modificata con Legge 256 del 13.11.2002 n. 256;

Strutture interaziendali

- art. 3, comma 3 lett. a) Legge 185/92 modificata con Legge 256 del 13.11.2002 n. 256;

- di quantificare in complessive E. 6.351.049,00 il danno alle produzioni così come accertato dal Servizio Ispettorato Funzioni Agricole Sede Provinciale della Spezia come risulta dalla nota prot. n. 710 del 19.02.2003 come di seguito specificato:
- Produzioni E. 1.276.049,00
- Strutture Aziendali E. 2.675.000,00
- Strutture interaziendali E. 2.400.000,00
- di stabilire che le domande potranno essere presentate al Coordinamento Funzioni Ispettive Sede Provinciale della Spezia a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento e comunque non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento atmosferico e di individuazione delle zone interessate;
- di stabilire altresì che, qualora non dovesse intervenire da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche in discorso, tutte le domande eventualmente pervenute sono da considerarsi non produttive di effetti e saranno archiviate;
- di disporre la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del presente atto.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

28.02.2003

N. 217

Nulla osta, ai sensi dell'art. 69 della legge regionale 4.9.1997 n. 36 e successive modificazioni, a variare il Piano territoriale di coordinamento paesistico in sede di approvazione del

Piano Urbanistico Comunale del Comune di Avegno (GE).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di rilasciare al Comune di Avegno, ai sensi dell'art. 69 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni, il nulla osta a modificare il Piano territoriale di coordinamento paesistico, come da elaborato cartografico in scala 1:25.000 allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, nei casi di seguito indicati:

- riclassificazione dei due distretti di trasformazione TRZ1 (Oleificio Capurro) e TRZ2 (ex discoteca P4) da Insediamenti Diffusi assoggettati a regime normativo di Consolidamento (ID-CO) a Insediamenti Diffusi assoggettati a regime normativo di Modificabilità di tipo A (ID-MO-A);
- riclassificazione del distretto di trasformazione TRZ3 in località Salto (in corrispondenza della curva della S.S. n. 333 che passa sul rio Chiappa) da Insediamenti Sparsi assoggettati a regime normativo di Mantenimento (IS-MA) e Aree Non Insediate assoggettate a regime normativo di Mantenimento (ANI-MA) a Nuclei Isolati assoggettati a regime normativo di Consolidamento (NI-CO);

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

28.02.2003

N. 222

L.R. 13/99. Approvazione dei criteri generali per la progettazione e l'esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la l. 183/89 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" ed in particolare l'articolo 3 c.1 lett. g), che individua, tra le finalità dell'attività di programmazione e di pianificazione di bacino, la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi, e l'articolo 17 c.3 lett. h), che specifica, quale oggetto di disciplina specifica del piano, tra l'altro, le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;
- il Decreto Legislativo n. 112/98 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'articolo 88 c. 1 lett. aa), che riserva allo Stato la formulazione di indirizzi e criteri generali per la difesa delle coste e l'art. 89 comma 1 lett. h), che individua, tra i compiti di rilievo regionale, la programmazione, la pianificazione e la gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- la legge regionale n. 9 del 1993 recante "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183", ed in particolare l'articolo 2 comma 3 lett. f), in base al quale le attività programmatiche, connesse alla pianificazione di bacino, devono tendere tra l'altro alla protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine, e l'articolo 15 comma 1 lett. l) che specifica tra i contenuti del piano di bacino le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;
- la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 recante "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti", ed in particolare:
 - l'art. 3 che:
 - al comma 1 lett. a) e b), relativamente alle funzioni in materia di protezione ed osserva-

zione della costa e ripascimento degli arenili, individua, tra le competenze della Regione, la definizione, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 88, comma 1 lett. aa) del Decreto legislativo 112/98, dei criteri generali, i requisiti qualitativi e le modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili nonché per la realizzazione degli interventi per la difesa degli abitati costieri, ed alla lett. d) prevede l'approvazione, in forma concertata, degli interventi per la difesa della costa e per il ripascimento degli arenili con l'esclusione degli interventi stagionali di ripascimento;

- al comma 2 stabilisce che i criteri, i requisiti e le direttive di cui sopra debbono essere assunti dai piani territoriali di coordinamento provinciali e dai piani di bacino che li applicano anche mediante le opportune implementazioni ai singoli contesti territoriali interessati;
- al comma 3 prevede che, in attesa dell'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali e dei piani di bacino i criteri, i requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo si applicano direttamente alla progettazione e realizzazione delle opere ivi previste;
- l'articolo 5, comma 1, lettera c), in base al quale è di competenza dei Comuni l'attuazione degli interventi in materia di difesa degli abitati dall'erosione marina;
- l'articolo 7, comma 1, il quale prevede che la Giunta regionale approvi i criteri e i requisiti di cui all'articolo 3 comma 1, lett. a) sopra richiamato;
- la legge regionale 30.12.1998 n. 38 recante "Disciplina della valutazione di impatto ambientale" ed in particolare l'art. 16 c. 1, che, tra l'altro, stabilisce che la Giunta Regionale definisce i criteri e le norme tecniche per la verifica-screening;

Premesso che:

- in data 21 febbraio 2001 è stato pubblicato il D.P.C.M. del 22 dicembre 2000 recante "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'eser-

cizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla Regione Liguria ed agli enti locali della regione”;

- da tale data, essendo divenuti efficaci i trasferimenti di funzioni disposti dal citato D.Lgs. 112/98 e dalle leggi regionali di attuazione, tra le quali la l.r. n. 13/99, sussistono le condizioni affinché la Regione Liguria eserciti le proprie funzioni in materia di protezione ed osservazione della costa, nonché di ripascimento degli arenili, disciplinate dalla citata l.r. n. 13/99;
- con la deliberazione n. 1153 del 20.12.01 la Giunta regionale ha approvato i criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili, volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 1 della citata l.r. n. 13/99, di seguito modificati ed integrati con la D.G.R. n. 1176 del 18/10/02;

Considerato che:

- l'esercizio compiuto delle nuove funzioni impone l'adozione di criteri specifici da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili aventi carattere strutturale, che garantiscano l'efficacia degli interventi stessi sia sotto il profilo del consolidamento ed equilibrio dei litorali sia sotto il profilo della tutela delle acque e dei fondali marini;
- la disciplina definita nel documento, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, consente, da una parte, un'efficace difesa della costa nell'ottica della sostenibilità ambientale del riassetto costiero e nel rispetto della dinamica dei litorali e, dall'altra parte, costituisce un valido strumento tecnico-operativo per i Comuni preposti alla realizzazione degli interventi di cui trattasi;
- in particolare definisce il contenuto minimo e gli aspetti tecnico-ambientali, che debbono essere sviluppati ed analizzati in un progetto di intervento di difesa della costa o degli abitati costieri dall'erosione marina;

Considerato altresì che:

- tali criteri sono stati sottoposti all'esame degli

ordini professionali competenti, al fine di recepire eventuali osservazioni;

- il documento di cui trattasi è stato, inoltre, esaminato nelle sedute del 7.2.02, 7.3.02, 19.12.02 e del 23.01.03 dal Comitato Tecnico regionale per il territorio - Sezione per le funzioni dell'Autorità di Bacino, che ha espresso parere favorevole in ordine ai proposti criteri dando mandato agli uffici di provvedere alla stesura finale del documento con le precisazioni di dettaglio ritenute opportune;

Ritenuto pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della citata l.r. n. 13/99 e dell'art. 16 c. 1 della l.r. 38/98, i criteri generali inerenti la progettazione e l'esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente ed Edilizia

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1 della l.r. n. 13/99, e dell'art. 16 c. 1 della l.r. 38/98, i criteri generali inerenti la progettazione e l'esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e relativo allegato sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

REGIONE LIGURIA

Dipartimento tutela dell'ambiente ed edilizia
Dipartimento Pianificazione Territoriale, Paesistica e Ambientale

Criteri generali inerenti la progettazione e l'esecuzione delle opere di difesa della Costa e degli Abitanti Costieri e di ripascimento degli arenili

Premessa

I presenti criteri hanno lo scopo principale di fornire una prima traccia dei contenuti tecnici di cui un progetto di interventi di difesa della costa o degli abitanti costieri deve essere necessariamente corredato al fine di consentire un completo esame da parte dei soggetti addetti alla approvazione in linea tecnica.

Tali linee guida riguardano infatti sia gli aspetti più tecnici, sia gli aspetti legati all'impatto ambientale dell'intervento, rispecchiando i principi dello sviluppo sostenibile enunciati nell'ambito dell'Agenda XXI della Regione Liguria.

Esse si inquadrano nelle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della progettazione e della realizzazione delle opere per la difesa della costa e degli abitanti costieri, per il ripascimento degli arenili e per l'ampliamento e la stabilizzazione delle spiagge previste dalla L.R. 13/99 e s.m., con particolare riferimento ai contenuti dell'art. 2 e dell'art. 3 c. 1.

Le indicazioni in oggetto devono essere intese come contenuti standard dei progetti in argomento, fermo restando che, per progetti di particolare rilevanza e/o complessità, si debba ricorrere ad analisi di maggior dettaglio (es. modelli fisici, etc.). Allo stesso tempo, qualora si ritenessero trascurabili alcuni dei contenuti richiesti, il progetto potrà, motivatamente, escluderli.

Il livello progettuale a cui le presenti linee guida fanno riferimento è da intendersi il progetto definitivo stabilito dalla L. 109/94 e s.m., ed i contenuti citati nel seguito si inseriscono nell'ambito degli elaborati previsti dall'art. 25 c. 2 del DPR 554/99.

I presenti criteri costituiscono inoltre specificazione delle Norme Tecniche di cui alla l.r.

38/98 art. 16 con riferimento alle opere costiere di cui al punto 10j dell'allegato 3 alla stessa l.r.

Essi forniscono quindi indicazioni specifiche per la predisposizione della documentazione idonea ai fini dell'attivazione delle prescritte procedure di VIA.

Parte I - Quadro conoscitivo del sito oggetto in intervento

1. Verifiche, rilievi ed indagini preliminari alla progettazione

1.1 Strumenti di programmazione e pianificazione vigenti

1.2 Identificazione dell'unità fisiografica

1.3 Rilievo dello stato attuale e della tendenza evolutiva

1.4 Rilievi batimetrici

1.5 Indagini geognostiche

1.6 Analisi delle biocenosi marine

1.7 Qualità delle acque

1.8 Analisi meteo-marine

1.8.1 Inquadramento del paraggio e definizione del settore di traversia

1.8.2 Clima ondoso al largo

1.8.2.1 Dati utilizzati

1.8.2.2 Procedimenti di calcolo utilizzati

1.8.3 Evoluzione del moto ondoso dal largo verso riva

1.8.4 Determinazione dello stato di mare di progetto

1.9 Analisi dei processi costieri

1.9.1 Analisi delle caratteristiche sedimentologiche

1.9.2 Determinazione della spiaggia sommersa

1.9.3 Determinazione del trasporto medio longitudinale

1.9.4 Valutazione della stabilità trasversale della spiaggia

1.9.5 Determinazione degli apporti solidi

1.9.6 Bilancio dei sedimenti

Parte II - Le opere

2. La scelta progettuale

3. Il dimensionamento delle opere

3.1 Difese aderenti

3.2 Pennelli

3.3 Frangiflutti distanziati (barriere emerse)

3.4 Barriere soffolte

3.5 Ripascimenti e spiagge artificiali

3.6 Caratteristiche qualitative dei materiali da mettere in opera

3.7 Impatto ambientale delle opere progettate

3.7.1 Utilizzazione di risorse naturali

3.7.2 Modalità e tempi di realizzazione

3.7.3 Interazione delle opere con i processi costieri

3.7.4 Effetto dell'opera sulle biocenosi sensibili

3.7.5 Influenza sulla qualità delle acque costiere e della spiaggia

3.7.6 Foci fluviali e torrentizie

3.7.7 Paesaggio (solo parti emergenti)

3.8 Monitoraggio

Parte I - Quadro conoscitivo del sito oggetto di intervento

1. Verifiche, rilievi ed indagini preliminari alla progettazione

1.1 Strumenti di programmazione e pianificazione vigenti

Il progetto deve valutare la coerenza dell'opera con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale vigenti (PTC della Costa, P.R.G./P.U.C., PTC Paesistico etc.)

1.2 Identificazione dell'unità fisiografica

Il progetto deve contenere l'individuazione dell'unità fisiografica sulla base di considerazioni legate alla morfologia della linea di riva e della costa, della sedimentologia e petrografia, del regime delle onde e delle correnti, delle caratteristiche ecologiche dell'area. L'identificazione dell'unità fisiografica può fare riferimento alle U.F. identificate dal Piano Territoriale di Coordinamento della Costa (nel seguito definito PTC), inserendo delle eventuali considerazioni di maggior dettaglio relative alla presenza di manufatti che possono causare delle sconessioni dal punto di vista sedimentologico (es. porti, etc.)

1.3 Rilievo dello stato attuale e della tendenza evolutiva

Il progetto deve contenere una analisi "storica" dell'evoluzione della linea di costa, e di una idonea fascia di territorio verso l'interno, valutando cartografie storiche, bibliografia, etc, e valutando altresì l'urbanizzazione, realizzazione di infrastrutture, etc. Anche questa parte può fare riferimento al PTC, eventualmente inserendo considerazioni di maggior dettaglio relative alla specifica area di intervento.

1.4 Rilievi batimetrici.

La progettazione dovrà essere preceduta da una campagna di rilievi batimetrici finalizzati alla definizione, alla scala idonea in funzione delle opere in progetto, delle caratteristiche geometriche dei fondali nelle zone contigue alle opere stesse. Tali rilievi dovranno essere estesi ad una congrua zona esterna all'intervento, da definirsi sulla base delle schematizzazioni utilizzate per la definizione del moto ondoso e dei fenomeni legati al trasporto litoraneo. Il progetto dovrà prevedere uno specifico elaborato contenente l'indicazione dei rilievi eseguiti e dei "punti battuti", georiferiti (Gauss Boaga), individuando una serie di capisaldi a terra che dovranno essere riportati in apposite monografie.

1.5 Indagini geognostiche

La progettazione dovrà comprendere l'esecuzione di specifiche indagini geognostiche, sempre in relazione alla consistenza dell'intervento, finalizzate alle verifiche di stabilità della fondazione (rottura suolo e cedimenti). Le indagini andranno approfondite nel settore a mare quando la configurazione del fondale fa presupporre un'indotta instabilità del complesso opera-litorale. Le indagini consentiranno di approntare le eventuali verifiche di stabilità necessarie.

1.6 Analisi delle biocenosi marine

La progettazione dovrà essere elaborata anche tenendo in considerazione i popolamenti biologici dei fondali nell'area di influenza dell'opera progettata; indicativamente l'area di influenza può essere individuata con le stesse modalità già espresse nelle linee guida per i ripascimenti stagionali; il quadro conoscitivo dovrà essere desunto dalla letteratura scientifica disponibile. Quali livelli conoscitivi di base dovrà essere utilizzata la seguente documentazione:

- PTC della Costa fascicoli 4.4 e 4.5 - Regione Liguria (cartografia in scala 1:50.000 e relative schede descrittive);
- Mappatura dei principali popolamenti marino-costieri della Liguria (cartografia in scala 1:10.000 e relative schede descrittive) - Regione Liguria
- siti Bioitaly della Regione Liguria (cartografia in scala 1:25.000 e relative schede descrittive) - Regione Liguria integrata da tutta l'ulteriore letteratura scientifica eventualmente disponibile.

Nel caso di opere di particolare rilevanza (orientativamente posizionate su fondali superiori ai 5 metri o che interessino uno sviluppo di litorale superiore ad 1 km) o nei casi in cui la documentazione di base evidenzia che l'area interessata dagli interventi coinvolga popolamenti bentonici meritevoli di tutela dovranno essere effettuate indagini mirate volte a definire l'esatta localizzazione e lo stato di conservazione degli stessi; nella relativa documentazione dovranno essere specificate le metodologie utilizzate per l'indagine, sia per quanto riguarda i rilievi biologici che la loro georeferenziazione e cartografia.

1.7 Qualità delle acque

Nel caso di opere previste o già esistenti di cui non si preveda nel progetto la rimozione, in grado di ridurre significativamente il naturale ricambio idrico delle acque antistanti il tratto di costa interessato dall'intervento dovrà essere predisposta una apposita relazione che individui tutti gli apporti di acque potenzialmente inquinanti quali corsi d'acqua e scarichi di acque bianche e nere recapitanti nel tratto di costa stesso.

Ogni apporto idrico dovrà essere cartografato e caratterizzato in termini quantitativi e qualitativi sulla base dei dati disponibili presso gli enti competenti.

Nel caso in cui nel tratto di costa considerato ricadano punti di controllo per le acque di balneazione ai sensi del DPR 470/82, dovrà essere reperita (presso l'Arpal o presso la Regione Liguria) e discussa la serie storica riferita ai due anni più recenti disponibili.

1.8 Analisi meteo-marine.

1.8.1 Inquadramento del paraggio e definizione del settore di traversia

Il progetto deve contenere l'ubicazione del paraggio nel contesto geografico-marino con indicazione del settore di traversia.

1.8.2 Clima ondoso al largo

Il progetto deve identificare i valori massimi e medi del moto ondoso al largo del paraggio in esame (prof. Infinita).

1.8.2.1 Dati utilizzati.

Il progetto deve specificare i dati utilizzati al fine delle successive elaborazioni. In particolare devono essere specificate le fonti dei dati, il metodo di classificazione, la durata temporale di registrazione.

1.8.2.2 Procedimenti di calcolo utilizzati

La progettazione deve contenere i procedimenti di calcolo e le elaborazioni statistiche svolte, finalizzate a definire sia la singola onda di progetto (per il dimensionamento delle opere), sia i valori ricorrenti nell'anno, con le corrispon-

denti durate, di direzione ed entità del moto ondoso (finalizzati alla determinazione dei processi costieri) su profondità infinita.

1.8.3 Evoluzione del moto ondoso dal largo verso riva.

Il progetto deve contenere la descrizione delle elaborazioni svolte per la propagazione del moto ondoso dal largo verso riva, sia per quanto attiene l'onda di progetto, sia per quanto riguarda le caratteristiche medie del moto ondoso finalizzate all'individuazione dei processi costieri. Devono essere necessariamente considerati i fenomeni di rifrazione, shoaling e dissipazioni superficiali di energia per frangimenti parziali ed eventualmente per dissipazione al fondo, specificando la profondità di inizio della zona dei frangenti. I fenomeni di diffrazione e riflessione dovranno essere considerati nel caso in cui le opere progettate presentino caratteristiche geometriche tali da rendere significativo tale fenomeno anche nei confronti dell'assetto costiero.

1.8.4 Determinazione dello stato di mare di progetto.

Il progetto deve specificare, sulla base dei risultati delle analisi di cui ai punti precedenti, le seguenti caratteristiche dell'onda associata allo stato di mare di progetto: periodo di ritorno, altezza significativa e spettrale, periodo corrispondente, verifica della stabilità dell'onda.

1.9 Analisi dei processi costieri

1.9.1 Analisi delle caratteristiche sedimentologiche

Il progetto deve contenere delle specifiche analisi sedimentologiche eseguite su campioni rilevati in sito sia sulla spiaggia emersa che sommersa, in numero totale e a distanza l'uno dall'altro rapportata all'estensione dell'opera in progetto. Il progetto dovrà riportare i risultati delle analisi sedimentologiche svolte (in particolare curve granulometriche,).

Nel caso di interventi minori è possibile non eseguire prelievi e misurazioni dirette, facendo eventualmente riferimento a dati reperibili in altri studi e/o progetti o in bibliografia.

1.9.2 Determinazione della spiaggia sommersa.

Deve essere valutata l'ampiezza della spiaggia sommersa che risulta coinvolta dai processi di trasporto solido litoraneo longitudinale e trasversale. La profondità di chiusura può essere valutata sulla base di rilievi batimetrici eseguiti in fasi temporali diverse o, in assenza, mediante formulazioni di calcolo.

1.9.3 Determinazione del trasporto medio longitudinale

Sulla base delle caratteristiche del moto ondoso incidente determinate ai punti precedenti, deve essere valutata la direzione e l'entità del trasporto medio longitudinale.

1.9.4 Valutazione della stabilità trasversale della spiaggia.

Il progetto deve valutare, sulla base delle caratteristiche medie del moto ondoso incidente e della granulometria del sedimento, la stabilità trasversale della spiaggia nelle condizioni attuali.

1.9.5 Determinazione degli apporti solidi.

Il progetto deve riportare la stima, ancorchè di massima, degli apporti solidi dovuti a corsi d'acqua, cause antropiche (discariche, etc.).

Per quanto attiene gli apporti solidi dovuti ai corsi d'acqua, la documentazione progettuale dovrà contenere una specifica descrizione ed analisi del regime di trasporto solido finalizzata alla stima dell'apporto medio annuale del corso d'acqua.

1.9.6 Bilancio dei sedimenti.

Sulla base delle considerazioni svolte ai punti precedenti, viene svolto un bilancio dei sedimenti del tratto esaminato, evidenziando gli squilibri ed analizzandone le cause.

Parte II - Le opere

2. La scelta progettuale.

Il progetto deve contenere una esaustiva descrizione della soluzione di progetto adottata, nonché specificare quali sono le altre soluzioni considerate ed i motivi che hanno indotto la scelta progettuale. In ogni caso la soluzione progettuale deve essere conforme agli indirizzi e criteri informativi da seguirsi nella progettazione e rea-

lizzazione di interventi per la difesa della costa ed il ripascimento degli arenili contenuti nel fasc. 2.2.1 del PTC.

3. Il dimensionamento delle opere.

Il progetto deve contenere tutte le elaborazioni di calcolo che hanno portato al dimensionamento delle opere, sia per quanto riguarda le caratteristiche geometriche, sia per quanto attiene gli elementi costitutivi. È inoltre necessario descrivere le caratteristiche tecniche dei materiali di cui si prevede l'utilizzazione.

3.1 Difese aderenti.

Il progetto deve riportare nel dettaglio le metodologie utilizzate per determinare: set-up, run-up, dimensionamento degli elementi costitutivi.

La scelta di questa tipologia di opera dovrà essere limitato, di norma, a tratti di costa privi di arenili, in maniera da evitare fenomeni di riflessione tali da causare danni all'assetto della spiaggia.

Per quanto attiene in particolare gli aspetti paesistici il progetto dovrà prevedere quanto segue:

- Utilizzo di materiale lapideo con caratteristiche cromatiche simili a quello locale, tipico e prevalente del sito oggetto di intervento;
- Utilizzo di mezzi d'opera tali da contenere le dimensioni delle opere di cantiere e gli interventi sulla vegetazione presente ed in generale sul contesto d'ambito;

3.2 Pennelli.

Il progetto deve contenere le valutazioni di calcolo relative alla determinazione della lunghezza dei pennelli ed al dimensionamento degli elementi costitutivi.

Per quanto attiene in particolare gli aspetti paesistici il progetto dovrà prevedere quanto segue:

- Utilizzo di materiale lapideo con caratteristiche cromatiche simili a quello locale, tipico e prevalente del sito oggetto di intervento;

- Evitare la realizzazione di pavimentazioni con cemento o asfalto del piano di calpestio dei pennelli;
- Realizzazione di un corretto radicamento dei pennelli alla base per adeguarli alla configurazione naturale delle scogliere, delle spiagge e/o delle strutture esistenti;
- Utilizzo di mezzi d'opera tali da contenere le dimensioni delle opere di cantiere e gli interventi sulla vegetazione presente ed in generale sul contesto d'ambito;
- Limitazione dell'altezza fuori terra ed al di sopra del livello mediomarino al fine di non pregiudicare le visuali paesaggistiche pubbliche.

3.3 Frangiflutti distanziati (barriere emerse).

Il progetto deve contenere le valutazioni di calcolo relativa alla: altezza d'onda riflessa, altezza d'onda trasmessa attraverso la barriera, dimensionamento degli elementi costitutivi. La scelta di questa tipologia di opera dovrà essere limitata, di norma, a tratti di costa privi di arenili, in maniera da evitare effetti negativi sulla dinamica litoranea longitudinale e interruzioni della dinamica trasversale.

Per quanto attiene in particolare gli aspetti paesistici il progetto dovrà prevedere quanto segue:

- Utilizzo di materiale lapideo con caratteristiche cromatiche simili a quello locale, tipico e prevalente del sito oggetto di intervento;
- Limitazione della quota di coronamento al di sopra del livello medio marino al fine di salvaguardare le principali direttrici di percezione paesaggistica;

3.4 Barriere soffolte

Questo punto deve contenere le valutazioni per la determinazione dei seguenti elementi: altezza d'onda residua onshore alla soffolta (smorzamento dell'onda), dimensionamento degli elementi costitutivi.

La scelta di questa tipologia di opera dovrà essere limitata, di norma, a tratti di costa privi di arenili, in maniera da evitare effetti negativi sulla dinamica litoranea longitudinale e interruzioni della dinamica trasversale.

3.5 Ripascimenti e spiagge artificiali.

Si tratta non di ripascimenti stagionali, volti alla ricostituzione del profilo di spiaggia precedente gli eventi erosivi, già oggetto di una specifica linea guida (approvata con DGR 1553/2001), ma di interventi volti ad aumentare la superficie dell'arenile ed a modificarne il profilo trasversale.

Si conferma quindi quanto già riportato nella suddetta linea guida, e, in aggiunta a quanto già ivi specificato, il progetto dovrà contenere:

un'analisi granulometrica del materiale di ripascimento, dalla quale dovrà essere specificata la frazione di diametro 0.0625 mm;

- il profilo della spiaggia nell'ipotesi di progetto;
- innalzamento medio del livello marino dovuto ai fenomeni di frangimento (set-up), nonché agli effetti di storm-surge e di marea già specificati nella parte I;
- livello di risalita massima (run-up);
- stima del quantitativo di sedimento necessario per costituire il profilo di progetto e quello necessario per mantenerlo nel tempo;
- il livello di stabilità trasversale del materiale di ripascimento.

Per quanto attiene in particolare gli aspetti paesistici il progetto dovrà prevedere quanto segue:

- Utilizzo di materiale lapideo con caratteristiche cromatiche simili a quello locale, tipico e prevalente del sito oggetto di intervento;
- Dimensionamento del ripascimento in relazione alle caratteristiche paesaggistiche ed al contesto d'ambito;

3.6 Caratteristiche qualitative dei materiali da mettere in opera.

Il progetto deve specificare le caratteristiche qualitative dei materiali da utilizzare per la realizzazione delle opere, indicando le metodologie necessarie per la suddetta caratterizzazione. Deve inoltre essere valutata la disponibilità in aree limitrofe di materiale idoneo all'utilizzo

previsto dal progetto. Le conclusioni di tale analisi dovranno essere necessariamente considerate nell'ambito della stima dei lavori, eseguendo delle specifiche analisi dei prezzi unitari.

3.7 Impatto ambientale delle opere progettate

3.7.1 Utilizzazione di risorse naturali.

Il progetto deve specificare le possibili fonti di approvvigionamento in zone limitrofe dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere.

3.7.2 Modalità e tempi di realizzazione.

Il progetto deve specificare le modalità con le quali si prevede di realizzare le opere, se da mare o da terra, le cautele che si intende mettere in atto ai fini di contenere gli impatti derivanti dalla fase di realizzazione (impatti secondari: traffico indotto, rumore, polveri), le modalità di gestione dei cantieri stessi. Devono inoltre essere specificati i tempi di realizzazione. Il grado di approfondimento di tale analisi deve essere correlato anche alla vicinanza con biocenosi sensibili (descritte nel successivo punto 3.8.4).

3.7.3 Interazione delle opere con i processi costieri

Sulla base delle analisi tecniche contenute nei punti precedenti, devono essere descritte le modalità con le quali le opere interagiscono con l'assetto idrodinamico (moto ondoso, correnti) e sedimentologico dell'unità fisiografica ed i possibili effetti sullo stesso. Deve in particolare essere verificata la possibilità di alterazione significativa di tali dinamiche (ad esempio induzione di fenomeni erosivi localizzati nell'area vasta).

3.7.4 Effetto dell'opera sulle biocenosi sensibili sono da considerare biocenosi sensibili

- praterie di Posidonia oceanica
- popolamenti di precoralligeno e coralligeno
- formazioni a beach rock
- siti di presenza di particolari emergenze floristiche o faunistiche
- aree ricadenti in pSIC

Per quanto riguarda i possibili impatti

dell'opera su tali popolamenti o habitat lo studio di impatto ambientale, ove previsto, (ovvero lo studio di fattibilità ambientale previsto dall'art. 25 c. 2 lett. f) del DPR 554/99) dovrà interpretare le previsioni ed i modelli utilizzati e prendere in considerazione:

interazioni dirette: intese come

- area di fondale marino occupato e circoscritto dalle opere
- area di fondale direttamente interessata da versamenti di materiale
- area di fondale interessata da ancoraggi di pontoni od altri mezzi navali utilizzati nella fase di cantiere

modificazioni delle caratteristiche sedimentologiche dei fondali non direttamente interessati dalle opere: intese come

- modificazioni delle caratteristiche granulometriche indotte da versamenti di materiale lapideo soggetto a essere disperso nell'area antistante.
- fenomeni di sedimentazione o erosione indotti dalle opere

fenomeni di torbidità persistente delle acque dovute alla sospensione e risospensione di materiali limo-argillosi.

Tale valutazione dovrà essere effettuata prendendo in considerazione non solo gli interventi di progetto ma anche le previsioni di manutenzione, quali ripascimenti previsti per mantenere nel medio e lungo termine il profilo della spiaggia di progetto.

3.7.5 Influenza sulla qualità delle acque costiere e della spiaggia

Sulla base del quadro conoscitivo e delle opere previste dovranno essere presi in considerazione i seguenti aspetti:

- possibili fenomeni di compattazione e cementazione della spiaggia ad opera della interazione tra acqua marina e frazione fine del materiale costituente la spiaggia di progetto;
- possibile torbidità delle acque dovuto alla sospensione e risospensione di limo e argilla;

- ricambio idrico delle acque antistanti il tratto di costa protetto.

Tale valutazione dovrà essere effettuata prendendo in considerazione non solo gli interventi di progetto ma anche le previsioni di manutenzione, quali ripascimenti previsti per mantenere nel medio e lungo termine il profilo della spiaggia di progetto.

3.7.6 Foci fluviali e torrentizie.

Nel caso di opere che interessino da vicino (indicativamente distanza dalla foce 5 volte la larghezza del corso d'acqua alla foce) foci fluviali o torrentizie, la documentazione progettuale dovrà contenere una specifica parte volta a valutare l'influenza delle opere stesse sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua. In particolare si dovrà valutare la possibilità che le nuove opere causino accumuli di sedimenti presso l'area fociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata, inserendo, se del caso, una verifica idraulica del tratto focivo terminale, acquisendo i risultati dei Piani di Bacino adottati.

3.7.7 Paesaggio (solo parti emergenti).

Deve essere esplicitato l'impatto delle opere sul paesaggio, mediante fotoinserti delle stesse o simulazioni tridimensionali. Ai fini della mitigazione degli impatti delle opere emerse, la progettazione deve tendere a realizzare il miglior compromesso tra dimensioni ed efficacia (ad es. l'emergenza di una barriera deve essere contenuta entro i valori di altezza minimi in grado di garantire la funzione protettiva nei confronti del moto ondoso). I materiali devono inoltre essere cromaticamente coerenti con il contesto e con le eventuali preesistenze.

Devono essere confrontate le diverse alternative rispetto all'uso di materiali naturali o artificiali mettendoli a confronto ai fini dell'impatto visivo, dell'approvvigionamento e dei traffici indotti.

3.8 Monitoraggio

Il progetto deve contenere anche le azioni di monitoraggio da porre in atto dopo l'avvenuta realizzazione dell'opera, finalizzate a verificarne l'impatto sulla dinamica costiera, sulle biocenosi presenti e sulla qualità delle acque, da calibrare

in funzione della entità delle opere ed in funzione delle caratteristiche tipologiche dell'intervento.

In particolare:

Per il monitoraggio della dinamica costiera potranno essere svolte, in funzione della tipologia dell'opera e dei fondali interessati, le seguenti attività

- rilievi della spiaggia emersa
- rilievi batimetrici della spiaggia sommersa fino alla profondità di chiusura del profilo di spiaggia
- prelievo ed analisi granulometrica di campioni di spiaggia dalla battigia alla profondità di chiusura del profilo di spiaggia.

Tali controlli dovranno permettere un confronto tra lo stato della spiaggia ad intervento ultimato, ad un anno di distanza, a più anni di distanza.

Per il monitoraggio delle biocenosi costiere potranno essere svolte, in funzione della tipologia dell'opera e dei fondali interessati, le seguenti attività

- "balisage" (marcatore) del limite superiore e inferiore delle praterie di fanerogame
- conteggi su aree standard per la definizione dello stato delle praterie di fanerogame o di popolamenti di substrato duro
- descrizione dei fondali tramite transetti
- censimenti visuali della fauna ittica
- documentazione fotografica subacquea

Tali controlli potranno prevedere una campagna di bianco antecedente la realizzazione dell'intervento e campagne di controllo per almeno due anni dopo l'intervento.

Per il monitoraggio della qualità delle acque, nei casi in cui le opere prevedano la delimitazione di specchi acquei a ridotto ricambio idrico, potranno essere definiti punti di campionamento delle acque marine, secondo gli standard stabiliti dalla normativa sulle acque di balneazione, per

la determinazione periodica di parametri quali ossigeno disciolto, trasparenza, coliformi fecali, streptococchi fecali.

Bibliografia:

- Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici - Servizio tecnico Centrale - "Istruzioni tecniche per la progettazione e la esecuzione di opere di protezione delle coste" approvate dall'assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici con voto n. 151 del 28/06/1991;
- C.N.R.; Progetto finalizzato "Conservazione del Suolo" - sottoprogetto "Dinamica dei litorali": "Raccomandazioni tecniche per la protezione delle coste"; 1981;
- U.S. Army Corps of Engineers, Coastal Engineering Research Center; "Shore Protection manual" ed. 1984;
- Ministero dei Lavori Pubblici - C.N.R.-GNDCI "Istruzioni tecniche per la progettazione delle dighe marittime"

**DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO ASSISTENZA PSICHIATRICA
AIDS E TOSSICODIPENDENZE**

04.03.2003

N. 373

Preso d'atto cambio di gestione delle Comunità Terapeutiche in proprietà ad "Associazione Quadrifoglio cooperativa sociale ONLUS" a seguito di contratto d'affitto a "MA.RIS. cooperativa sociale ONLUS", decorrenza 10 gennaio - 31 dicembre 2003

IL DIRIGENTE

Vista la D.G.R. n. 5256 del 19.12.1997, con la quale è stata iscritta all'Albo Regionale degli Enti Ausiliari per le tossicodipendenze che gestiscono senza fini di lucro, strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, la sede operativa di Isola del Cantone dell' "Associazione Quadrifoglio Cooperativa Sociale S.C. a R.L." di Genova;

Visto il Decreto del Dirigente n. 775 del 25.09.1998, mediante il quale si prende atto di cambio di sede legale e denominazione della suddetta Associazione che prende il nome di "Associazione Quadrifoglio Cooperativa sociale Onlus S.C. a r.l."

Visto il Decreto del Dirigente n. 421 del 09.03.1999 mediante il quale viene iscritta all'Albo Regionale degli Enti Ausiliari per le tossicodipendenze, la struttura di via Telaro, 54, Loc. Pitelli, La Spezia, sede operativa dell'Associazione Quadrifoglio Cooperativa sociale Onlus S.C. a r.l."

Presa visione dell'Atto Notarile, Repertorio n.ro 34793, Raccolta n.ro 15166, con la quale l'"Associazione Quadrifoglio Cooperativa sociale Onlus S.C. a r.l.", con sede legale in Genova, via Antonio Cantore n. 41/16, intende affittare, con decorrenza 1 gennaio - 31 dicembre 2003, alla "MA.RIS Cooperativa Sociale ONLUS - Società Cooperativa a r.l." con sede legale a La Spezia via Tommaseo n. 15, i rami dell'azienda relativi alle due sedi operative delle Comunità Terapeutiche sopra indicate site rispettivamente a:

1 - Isola del Cantone (GE), via Braghina n. 1 (ss35 dei Giovi)

2 - La Spezia, via Telaro n. 54, Loc Pitelli

Verificato che nel sopracitato contratto di affitto vengono definite dettagliatamente le condizioni di gestione delle due Comunità Terapeutiche;

Dato atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

DECRETA

Di prendere atto del contratto con il quale l'"Associazione Quadrifoglio Cooperativa sociale Onlus S.C. a r.l.", con sede legale in Genova, via Antonio Cantore n. 41/16, ha affittato, con decorrenza 1 gennaio - 31 dicembre 2003, alla "MA.RIS Cooperativa Sociale ONLUS - Società Cooperativa a r.l." con sede legale a La Spezia via Tommaseo n. 15, i rami dell'azienda relativi alle due sedi operative delle Comunità Terapeutiche sopra indicate site rispettivamente a:

1 - Isola del Cantone (GE), via Braghina n. 1 (ss35 dei Giovi)

2 - La Spezia, via Telaro n. 54, Loc. Pitelli;

Di dare atto che nel contratto di cui sopra vengono definite dettagliatamente le condizioni di gestione delle due Comunità Terapeutiche;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Sergio Schiaffino

CIRCOLARE N. 1

Dipartimento Pianificazione Territorio, Paesistica e Ambientale

Chiarimenti su procedimenti di Conferenza di Servizi di cui all'art. 59 della l.r. n. 36/1997, come modificato dalla l.r. n. 19 del 3.5.2002, per approvazione di progetti d'interventi comportanti aggiornamento del PUC.

Alcune Amministrazioni hanno chiesto di chiarire, in relazione al procedimento di Conferenza di Servizi disciplinato dall'art. 59 della l.r. n. 36/1997, come di recente modificato dalla l.r. n. 19 del 3.5.2002, se le modalità di pubblicità-partecipazione all'uopo stabilite nel relativo comma 2, lettera b) e c), debbano essere seguite per l'approvazione di progetti di opere o di interventi che comportino adeguamenti al PUC rientranti nella fattispecie dell'"aggiornamento periodico" prevista dall'art. 43 della suddetta l.r. n. 36/1997 e s.m., ovvero soltanto nel caso in cui detti progetti comportino l'approvazione delle "varianti" al PUC di cui al successivo art. 44.

Considerata la rilevanza generale delle questioni poste ed al fine di assicurare omogeneità nella prassi applicativa da parte degli operatori pubblici e privati a vario titolo interessati, si ritiene doveroso fornire una risposta con la presente circolare.

La problematica di cui sopra riguarda il rapporto tra la procedura ordinaria delineata nel ridotto art. 43, comma 2, per l'approvazione dell'aggiornamento periodico e la procedura "speciale" della Conferenza di Servizi disciplinata

nel citato art. 59, concretante, come noto, un procedimento semplificato volto alla contestualizzazione di tutti gli atti approvativi ed abilitativi necessari per l'attuazione di interventi anche di natura privata.

In via preliminare si segnala che la procedura ordinaria stabilita nel sopramenzionato art. 43 è contraddistinta da un iter semplificato, rispetto a quello stabilito nel successivo art. 44 relativamente alle varianti al PUC, in ragione del fatto che l'ambito di applicazione dell'aggiornamento periodico è più ristretto rispetto a quello delle modifiche qualificate come "varianti" del ridetto art. 44. In tal senso il legislatore regionale ha previsto nel suddetto art. 43 una forma di pubblicità circoscritta al deposito a libera visione del pubblico della deliberazione comunale approvativa dell'aggiornamento, previa divulgazione dell'avviso di detto deposito in forma libera, e la sottoposizione al successivo controllo della Provincia sotto il profilo del suo corretto inquadramento nel campo di applicazione individuato nel relativo comma 1.

Ciò premesso, si ritiene che la fattispecie in argomento non sia attualmente assoggettabile agli adempimenti procedurali previsti nel comma 2 del citato art. 59, in quanto l'espressione "variante al PUC" ivi contenuta va letta come riferita soltanto alla fattispecie delle "varianti" di cui al suddetto art. 44. Invero la nuova formulazione del comma 1 del medesimo art. 59, nell'ampliare il campo di applicazione della Conferenza di Servizi alle varianti di cui al ridetto art. 44, ha qualificato le modifiche rientranti nella categoria dell'aggiornamento di cui al ridetto art. 43, comma 1, come "adeguamenti al PUC", con ciò accentuando la differenziazione di tale categoria da quelle delle "varianti" di cui all'art. 44, le quali, in quanto aventi ad oggetto modifiche al PUC di portata più incidente, risultano sottoposte ad un iter formativo, sia ordinario, sia di Conferenza di Servizi, caratterizzato da adempimenti procedurali (quali di preventivo assenso degli organi competenti e la fase di pubblicità-partecipazione) analoghi a quelli previsti dalla vigente legislazione statale e/o regionale per l'approvazione degli strumenti urbanistici generali o attuativi.

Pertanto nel procedimento di Conferenza dei Servizi volto ad approvare un progetto che comporti una modifica al PUC riconducibile nella categoria dell'aggiornamento di cui al citato art.

43, potrà essere omessa la fase di pubblicazione prescritta dall'art. 59, 2° comma, lett b.) e c), risultando sufficiente, dopo l'acquisizione dell'assenso da parte del Consiglio Comunale, il mero deposito a libera visione del pubblico, preceduto da apposito avviso divulgato con ogni mezzo ritenuto idoneo, secondo quanto stabilito dal medesimo art. 43, comma 2.

A fronte delle conclusioni di cui sopra resta comunque fermo il potere-dovere delle Amministrazioni Provinciali, nei casi di applicazione da parte dei Comuni dell'Aggiornamento periodico del PUC, di verificare l'effettiva riconducibilità delle relative fattispecie nel campo di applicazione delineato nel comma 1 dell'art. 43, sia nei casi in cui si ricorra alla procedura ordinaria ai sensi del ridetto art. 43, sia nei casi in cui si ricorra alla Conferenza di Servizi.

Infine, con riferimento ai procedimenti di cui si trattasi attivati prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 19/2002 e tuttora in corso, si fa presente l'applicabilità delle nuove disposizioni procedurali stabilite nel citato art. 59 in relazione alla fase in cui gli stessi procedimenti si trovano.

Nell'assicurare la disponibilità delle competenti Strutture regionali a fornire ogni forma di collaborazione ritenuta utile per la corretta applicazione delle disposizioni regionali a riferimento, si inviano i migliori saluti.

IL DIRETTORE
Arch. Franco Lorenzani

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

4.3.2003

N. 8042

Comune di Sarzana - Varianti al PRG di interesse locale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/83 e s.m. per la modifica della normativa dei tessuti e delle aree relative alle istanze presentate dai Sigg. Battaglini Rosetta, Giovanelli Vivetta, Rolla Aldo e Chiodo Walter.

IL PRESIDENTE

omissis

Che la Civica Amministrazione con deliberazione C.C. n. 61, 62 e 63 del 24.6.2002 ha adottato le varianti al PRG di interesse locale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/83 e s.m. per la modifica della normativa dei tessuti e delle aree relative alle istanze presentate dai Sigg. Battaglini Rosetta, Giovanelli Vivetta, Rolla Aldo e Chiodo Walter;

omissis

DECRETA

1. Sono approvate le varianti di interesse locale al PRG del Comune di Sarzana, adottate ai sensi dell'art. 2, della L.R. 9/83 e s.m. con deliberazione C.C. n. 61, 62 e 63 del 24.6.2002, concernenti la modifica della normativa dei tessuti e delle aree relativa alle istanze presentate dai Sigg. Battaglini Rosetta, Giovanelli Vivetta, Rolla Aldo, e Chiodo Walter;
2. Gli elaborati della variante, debitamente visti, sono depositati ai relativi atti in allegato al secondo originale del presente decreto quale sua parte integrante;
3. Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della L.R. 75/88, nonché mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, 6° comma, della L. 1150/42 e s.m.;
4. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma della L. 241/90, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla L. 1034/71, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta modificazione del presente atto.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Ricciardi

PROVINCIA DI SAVONA Settore Difesa del Suolo Servizio Autorizzazioni e Concessioni del Levante

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 03.08.2001 la Società Acquedotto di Savona S.p.A. con sede in Savona, Largo Folconi, 3, ha chiesto la concessione per derivare dal torrente Consevola (iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Savona con il n. 349) nel Bacino del Fiume Bormida di Mallare in Località S. Lorenzo - Comune di Altare - una quantità d'acqua di moduli 0,07 (l/sec. 7,00) ad uso potabile.

Classifica 013.005.001

Savona, 24.2.2003

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO
Dott. Geol. Bernardino Damele

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AA.GG. ED IL SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA

27.2.2003

N. 10176

Decreto di esproprio - procedura espropriativa promossa dal Comune di Pietra Ligure - realizzazione campo sportivo in località Crocetta.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

È pronunciata a favore del Comune di Pietra Ligure l'espropriazione degli immobili di seguito indicati, ubicati nello stesso Comune, necessari per la realizzazione delle opere di cui all'oggetto

omissis

I dati di identificazione degli immobili e delle ditte espropriande sono in visione presso il Servizio Appalti, Contratti, Espropri della Provincia di Savona.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
dott.ssa Marina Ferrara

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
SETTORE AFFARI GENERALI
ED ISTITUZIONALI - SERVIZIO
ESPROPRI - CONTRATTI DELLA
PROVINCIA DI SAVONA**

27.2.2003 N. 1987

Procedura espropriativa promossa dalla Società Terna S.p.A. - Gruppo Enel Linee elettriche 132 Kv dalla esistente linea Spigno-Cairo Montenotte alla costruenda cabina "Vetreria di Dego" nei Comuni di Dego e Cairo Montenotte - Linea lato Spigno e lato Cairo Montenotte.

Ordinanza di versamento dell'indennità di asservimento e di occupazione

IL DIRIGENTE

omissis

ordina

il versamento nella Cassa DD.PP. di Savona delle indennità di asservimento e occupazione, da convertirsi in polizza di deposito a favore delle sottospecificate ditte

omissis

I dati di identificazione degli immobili e delle ditte espropriande sono in visione presso il Servizio Appalti, Contratti, Espropri della Provincia di Savona.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
dott.ssa Marina Ferrara

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

18.10.2002

N. 3553

R.D. 523/1904 e successive modifiche ed integrazioni. Rio Ribarodi in Comune di Plodio. Istanza del Sig. Castiglia Marco intesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di copertura di un tratto del Rio Ribarodi, in Località Piani nel Comune di Plodio". Pratica n. 6/02 - Rif. 2517/C.

IL DIRIGENTE

omissis

AUTORIZZA

ai sensi del R.D. n. 523 25.7.1904 e fatti salvi i diritti dei terzi, ai soli fini idraulici il Sig. Castiglia Marco ad eseguire la copertura di un tratto del Rio Ribarodi, in Località Piani nel Comune di Plodio, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e le condizioni contenute nel citato foglio di norme e prescrizioni tecniche che, allegato alla presente autorizzazione, ne fa parte integrante.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**PROVINCIA DELLA SPEZIA
Area Difesa del Suolo**

AVVISO

Pratica n. 952/DER. La ditta Italgas S.p.A., ora Società Acque Potabili, ha presentato domanda in data 24.7.2000 per derivare moduli massimi 0,06 (l/sec. 0,0006) e medi 0,013 (l/sec. 0,0013) di acqua sotterranea, ad uso igienico e assimilati, dal pozzo sito al Fg. 13 mappale 484 del Comune di Bolano.

La Spezia, 19.2.2003

p. IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
dott. ing. Maurizio Bertoni

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Area Difesa del Suolo

AVVISO

Pratica n. 954/DER. La ditta Cantieri Navali Bocca di Magra S.r.l., ha presentato domanda in data 07.08.2000 per derivare così come risulta dalla relazione tecnica, moduli massimi 0,0733 (l/sec. 7,33) e medi 0,000253 (l/sec. 0,00253) di acqua, ad uso igienico e assimilati, dal pozzo sito al Fg. 3 mappale 374 del Comune di Ameglia, località Falaschi.

La Spezia, 15.2.2003

p. IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
dott. ing. Maurizio Bertoni

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Area Difesa del Suolo

AVVISO

Pratica n. 1176/DER. La ditta Campeggio Acqua Dolce S.n.c., ha presentato domanda in data 01.10.2002 per derivare moduli massimi 0,0075 (l/sec. 0,75) e medi 0,0014 (l/sec. 0,14) di acqua, ad uso igienico e assimilati, dal pozzo sito al Fg. 31 mappale 318 del Comune di Levanto.

La Spezia, 15.2.2003

p. IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
dott. ing. Maurizio Bertoni

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Area Difesa del Suolo

AVVISO

Pratica n. 1020/DER. La ditta Cooperativa Fratellanza Agricola S.r.l., ha presentato domanda in data 07.08.2000 per derivare così come risulta dalla relazione tecnica, moduli massimi 0,0010 (l/sec. 0,10) di acqua sotterranea, ad uso irriguo, dal pozzo sito al Fg. 28 mappale 472 del Comune di Sarzana, località Ghiarettolo.

La Spezia, 19.2.2003

p. IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
dott. ing. Maurizio Bertoni

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
AREA DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA

18.02.2003

N. 64

Derivazione d'acqua ad uso irriguo dalla Valle delle Mogli in loc. la Baracca del Comune di Carrodano. Ditta: Consorzio di Miglioramento Fondiario di Mattarana e Carrodano. Pratica n. 719/DER.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Art. 1) Salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta Consorzio di Miglioramento Fondiario di Mattarana e Carrodano di derivare dalla Valle delle Mogli in loc. La Baracca del comune di Carrodano una portata pari a moduli medi 0,003 (litri/sec. 0,3) di acqua per uso irriguo;

Art. 2) La suddetta concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 21.8.1986 e scadenti il 20.8.2016 subordinatamente alla osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.1.2003 di repertorio n. 12145;

omissis

p. IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
dott. ing. M. Bertoni

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO OPERE IDRAULICHE
RISORSE IDRICHE E LINEE

**ELETTRICHE DELLA PROVINCIA
DELLA SPEZIA**

04.03.2003

N. 78

Pratica n. 10517. Corso d'acqua: Torrente Gravegnola. Nulla Osta N. 10703. Domanda del Comune di Brugnato. Relativa all'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di apertura dello scarico del canale scolmatore nel T. Gravegnola.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1) Il rilascio al Comune di Brugnato, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per l'esecuzione dei lavori relativi all'apertura dello scarico del canale scolmatore nel T. Gravegnola, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio.

omissis

p. IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. Maurizio Bertoni

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DEL COMUNE DI CASTIGLIONE
CHIAVARESE**

5.3.2003

N. 01/2002

Autorizzazione per variante al piano di coltivazione della Cava "Acquafredda", autorizzata con Deliberazione Giunta Regione Liguria 4844 del 21.09.1982 e successiva variante n. 4579 in data 23.06.1994, in frazione Masso di questo Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

omissis

AUTORIZZA

la variante al programma di coltivazione della cava di diabase denominata "Acquafredda", autorizzata con Deliberazione Giunta Regione Liguria 4844 del 21.09.1982 e successiva variante n. 4579 in data 23.06.1994 posta in frazione Masso di questo Comune, della Ditta Cava Acquafredda S.r.l. (C.f. 01140110998) con sede in Sestri Levante, Via Aurelia civ. 55/3, alle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

1. la ditta esercente esegua il progetto in conformità agli elaborati progettuali allegati alla presente autorizzazione quale parte integrante e necessaria.
2. la Ditta in argomento è tenuta ad osservare tutte le prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 1166 del 18.10.2002, in particolare le prescrizioni stabilite nel verbale del 18.09.2002 della Conferenza di Servizi in sede decisoria, allegato alla suddetta D.G.R. quale parte integrante e necessaria, ad integrazione delle prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 4579/1994, ad eccezione di quelle di cui al punto 2 lettera l).
3. la presente autorizzazione ha validità di anni 5 (cinque) dalla data del rilascio del presente provvedimento.
4. la validità dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico ex L.R. 4/99 è di anni cinque dalla data del rilascio del presente provvedimento.
5. la durata dell'autorizzazione relativa ai fini paesaggistici è di anni cinque dal rilascio del presente provvedimento ex art. 151, D.Lgs 490/99;
6. in riferimento all'Atto dirigenziale prot. gen. n. 0000150/2003 atto n. 33 del 02.01.2003 rilasciato dalla Provincia di Genova, Area 06 - Difesa Suolo Opere Ambientali e Piani di Bacino, si concede l'uso del bene demaniale (per attraversamento del Rio Carmo) costituente pertinenza del demanio idrico per anni sei a decorrere dal 27.12.2002 al 26.12.2008 e per tale uso si è stabilito un canone complessivo di euro 70,27 da pagarsi in rate annuali anticipate aggiornate con scadenze triennali dal 26.12.2005.
7. a fronte dell'atto Dirigenziale prot. gen. n. 0000150/2003 atto n. 33 del 02.01.2003 rila-

sciato dalla Provincia di Genova, Area 06 - Difesa Suolo Opere Ambientali e Piani di Baccino, i lavori di realizzazione del guado sul Rio Carmo dovranno essere ultimati entro il tempo ivi assegnato e pertanto entro il 02.01.2004, fatta salva la richiesta di proroga da inoltrare prima della scadenza.

Qualora la Ditta intenda utilizzare la discarica già autorizzata con D.G.R. n. 4579 del 23.06.1994, di cui con il presente atto si autorizza la modifica, per conferire rifiuti inerti non pericolosi eventualmente non utilizzabili provenienti da attività di demolizioni, frantumazioni e costruzioni, laterizi, ceramiche cotte, legno, plastica, carte ed isolanti, con esclusione di amianto, dovrà munirsi di apposita autorizzazione e/o nulla osta previsto dal D.Lgs 22/97.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Regione Liguria, Ufficio Attività Estrattiva, affinché la stessa possa dare corso agli ulteriori adempimenti di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ai sensi della L. n. 1034/71 ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71, rispettivamente da opporsi, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notifica o pubblicazione del presente atto.

L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

Castiglione Chiavarese, 05.02.2003

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giacomo Bregante

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Sabina Desiderato

V.to **IL SINDACO**
Dott. Ing. Claudio Ricelli

**AUTORIZZAZIONE DELLA
COMUNITÀ MONTANA ALTA
VAL POLCEVERA**

26.02.2003

N. 740

Legge Regionale 21.07.1983 n. 30 art.

**1 lett. c) e Legge 18.6.1931 n. 987.
Autorizzazione alla vendita di sementi, piante e parte di piante. Richiedente: Legale rappresentante della Soc. G.D. srl con sede in Modena Strada Morane n. 500.**

Vista l'istanza del sig. Massimo Galvan legale rappresentante della Soc. G.D. srl, relativa all'esercizio sito in Genova, Via Molteni 7, tesa ad ottenere l'autorizzazione alla vendita di sementi, piante e parte di piante di cui alla L.R. 21.7.1983 n. 30 art. 1 lett. c) e Legge 16.6.1931 n. 987;

Vista la deliberazione della G.R. n. 4174 in data 6.12.1996 con la quale questa Comunità Montana è stata individuata quale Ente delegato ad operare in materia di agricoltura e foreste sul territorio del Comune di Genova;

Vista la convenzione intercorrente con il Comune di Genova;

Visto l'art. 51 comma 3 lett. f) della legge 8.6.1990 n. 142 come introdotto dall'art. 6 comma 2 della legge 15.5.1997 n. 127;

Visto l'art. 21, comma 3 lett. e) dello Statuto;

Vista la deliberazione n. 150 in data 3.6.1997 della Giunta Esecutiva della Comunità Montana;

Vista la legge 18.6.1931 n. 987 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento approvato con R.D. 12.10.1933 n. 1700;

Visto il D.P.R. n. 616 del 24.7.1977;

Vista la L.R. 21.7.1983 n. 30;

Vista la L.R. 21.01.1998 n. 2, punto n. 26.

Visto il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Agricoltura e Forestazione della Comunità Montana secondo il quale l'azienda è idonea alla vendita di sementi, piante e parte di piante.

SI AUTORIZZA

1) il sig. Massimo Galvan legale rappresentante della soc. G.D. s.r.l., alla vendita di sementi

ti, piante e parte di piante nell'esercizio sito in Genova, Via Molteni 7.

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Bruno Piombo

**AUTORIZZAZIONE DELLA
COMUNITÀ MONTANA ALTA
VAL POLCEVERA**

26.02.2003

N. 741

Legge Regionale 21.07.1983 n. 30 art. 1 lett. c) e Legge 18.6.1931 n. 987. Autorizzazione alla vendita di semi, piante e parte di piante. Richiedente: Legale rappresentante della Soc. G.D. srl con sede in Modena Strada Morane n. 500.

Vista l'istanza del sig. Massimo Galvan legale rappresentante della Soc. G.D. srl, relativa all'esercizio sito in Genova, Piazza Carlo Forte 6-7-8-R, tesa ad ottenere l'autorizzazione alla vendita di semi, piante e parte di piante di cui alla L.R. 21.7.1983 n. 30 art. 1 lett. c) e Legge 16.6.1931 n. 987;

Vista la deliberazione della G.R. n. 4174 in data 6.12.1996 con la quale questa Comunità Montana è stata individuata quale Ente delegato ad operare in materia di agricoltura e foreste sul territorio del Comune di Genova;

Vista la convenzione intercorrente con il Comune di Genova;

Visto l'art. 51 comma 3 lett. f) della legge 8.6.1990 n. 142 come introdotto dall'art. 6 comma 2 della legge 15.5.1997 n. 127;

Visto l'art. 21, comma 3 lett. e) dello Statuto;

Vista la deliberazione n. 150 in data 3.6.1997 della Giunta Esecutiva della Comunità Montana;

Vista la legge 18.6.1931 n. 987 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento approvato con R.D. 12.10.1933 n. 1700;

Visto il D.P.R. n. 616 del 24.7.1977;

Vista la L.R. 21.7.1983 n. 30;

Vista la L.R. 21.01.1998 n. 2, punto n. 26.

Visto il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Agricoltura e Forestazione della Comunità Montana secondo il quale l'azienda è idonea alla vendita di semi, piante e parte di piante.

SI AUTORIZZA

1) il sig. Massimo Galvan legale rappresentante della soc. G.D. s.r.l., alla vendita di semi, piante e parte di piante nell'esercizio sito in Genova, Piazza Carlo Forte 6-7-8 R.

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Bruno Piombo

**AUTORIZZAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI AGRICOLI E ATTIVITÀ
PRODUTTIVE SERVIZI AGRARI DELLA
COMUNITÀ MONTANA INGAUNA**

20.02.2003

N. 2

L.R. 21.07.1983 n. 30 art. 1 comma c. Richiedente: Cinoglossa Domenico. Richiesta di autorizzazione per impianto vivaio e per la vendita di piante parti di piante semi e materiale per la moltiplicazione. Comune di Cisano sul Neva-Vendone-Ortovero. Riferimenti Catastali: Cisano s.n. F.13 mapp. 209-316 Vendone F.13 mapp. 425-426-428-429-430 Ortovero F.15 mapp. 235.

SETTORE SERVIZI AGRICOLI
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge Legge 18.06.1931 n. 987 e s.m.i.

Vista la L.R. 21.07.1983 n. 30

Vista la Legge 15.05.1997 n. 127 ed in particolare l'art. 6 comma 2 che modifica l'art. 51 della Legge 08.06.1990 n. 142

Vista la domanda pervenuta in data 19.11.02, presentata da Cinoglossa Domenico titolare della azienda vivaistica Cinoglossa Domenico con sede in Fr. Poggio 43, Grogardo (AL) intesa ad ottenere l'autorizzazione alla produzione e commercializzazione di piante da vite sui terreni delle aziende dei sig. Vio Claudio e Capello Pierino

Vista la nota dell'Osservatorio per la malattia delle piante

Visto il verbale di accertamento all'uopo redatto dal Responsabile del Procedimento

AUTORIZZA

All'impianto di un vivaio di piante da vite nei terreni sopra specificati e alla commercializzazione delle stesse nella sede del vivaio e nelle aziende di cui sopra site nei comuni di Cisano sul Neva, Vendone, Ortovero.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI AGRARI
Dott. Agr. Paolo Galizia

AUTORIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA POLLUPICE

28.2.2003 N. 1/2003

L.R. 21.7.1983 n. 30 e L. 18.6.1931 n. 987 e s.m. ed i. Autorizzazione alla

produzione e vendita di piante, parti di piante e semi.

IL VICE SEGRETARIO

Vista la richiesta di autorizzazione alla produzione e commercializzazione di specie floricole, ornamentali, vivaistiche e sementiere, inoltrata dalla ditta di cui sotto:

Nome: Salvo Giambattista, in qualità di titolare della ditta - partita Iva: 01076410099 - Ubicazione azienda e/o esercizi commerciali: Via Certosa 26/2 Toirano.

Vista la L. 18.06.1931 n. 987 e s.m. ed i e la L.R. 21.07.1989 n. 30;

Viste le circolari 42907/113 del 23.03.2001 e 48310/1271 del 04.04.2001;

Visti i pareri favorevoli emessi in merito all'istruttoria della domanda;

Vista la propria determinazione n. 16 del 06.02.2003

AUTORIZZA

la ditta Salvo Giambattista al prelievo, la detenzione e la vendita di materiale vivaistico (piante, parti di piante e floricole) e sementiero (semi e bulbi).

IL VICE SEGRETARIO
Bozzano G. Mirco
